





COMUNE DI
OSILO



**DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI
OSILO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 21/05/2019.
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 08/03/2022




Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - PRINCIPI E FINALITÀ.....	3
ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO.....	4
ARTICOLO 4 - LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO	5
ARTICOLO 5 - ACCESSO AI DATI.....	5
ARTICOLO 6 - PUBBLICITÀ.....	7
ARTICOLO 7 - USO DELLE TELECAMERE	7
ARTICOLO 7 ^{bis} - TELECAMERE MODULARI (FOTOTRAPPOLE).....	8
ARTICOLO 8 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	8
ARTICOLO 9 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI	9
ARTICOLO 10 - SICUREZZA DEI DATI.	9
ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	9
ARTICOLO 12 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	10
ARTICOLO 13 - MODIFICHE E TRASMISSIONE	10



COMUNE DI
OSILO



ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Osilo, gestito ed utilizzato dall'Ufficio tecnico, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, al trattamento dei dati personali ed all'identità personale nel rispetto delle prescrizioni delle normative specifiche di riferimento.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Osilo nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.


L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento di cui all'Art. 1.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dalla L. 07.03.1986 n° 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti e in particolare:

1. attivazione di un sistema di supporto alla protezione civile del territorio comunale;
2. identificazione, in tempo reale, di situazioni caotiche o di imminente pericolo dovute al traffico veicolare, in maniera tale da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia Municipale;
3. prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale.




COMUNE DI OSILO



ARTICOLO 3 – RESPONSABILITA' DELL'IMPIANTO

1. Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati tramite il predetto impianto di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Osilo in forza di decreto di nomina da parte del Titolare.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ed ai compiti da questi attribuiti. Il Titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. Gli addetti al trattamento, nominati dal Responsabile, devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ed ai compiti loro assegnati.
5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.



ARTICOLO 4- LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile del trattamento assicurarsi che le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.


I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

ARTICOLO 5 - ACCESSO AI DATI


1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli addetti al trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente in loco.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.



COMUNE DI OSILO



6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito alla presenza del Responsabile ovvero dell'addetto da questi designato:
 - al Responsabile ed agli addetti dello specifico trattamento;
 - agli organi di polizia giudiziaria;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Osilo e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nel locale tecnico, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato tramite esibizione ed annotazione di valido documento di identità;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, fatta salva la sussistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale per l'esibizione e l'estrazione di copie di cui alla L.n.241/90 e ss.mm. ed ii..
10. In caso di segnalazione di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti. Sono fatte salve le competenze in materia di polizia giudiziaria.
11. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. Medesima istanza dovrà essere esibita anche per la visione delle immagini



ARTICOLO 6 – PUBBLICITA

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto;
- apposizione, nelle aree precedenti il raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.09.2004 allegato al presente Regolamento;
- affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio del Comune e Amministrazione Trasparente;

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.


ARTICOLO 7 - USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Titolare e dal Responsabile del trattamento a fronte di comprovate esigenze.

L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone.



Il Responsabile del trattamento dati impartisce istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

ARTICOLO 7 BIS – TELECAMERE MODULARI (FOTOTRAPPOLE)

Potranno essere posizionate, su tutto il territorio comunale, delle telecamere modulari (fototrappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Le telecamere modulari mobili dovranno essere utilizzate esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, e, in quest'ultimo caso, esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inefficace il ricorso ad altri strumenti e sistemi di controllo. Qualora non sussistano necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.”

ARTICOLO 8 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede Municipale e/o residenziale su supporti magnetici presso le sedi monitorate, non accessibili al pubblico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

L'identificazione di tale periodo è riconducibile all'esigenza di poter rilevare eventi anche successivamente alla riapertura dei locali pubblici a seguito della chiusura dei giorni festivi.

Qualora pervenga richiesta di copia di immagini riferite a fatti di reato da parte delle A.A.GG., le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di



utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI


1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nei locali situati presso la sede del Municipio chiusi al pubblico. Ai locali possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile e gli addetti al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Osilo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di



regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30.06.2003 n° 196. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 12 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003, come integrati dal nuovo Regolamento UE 2016/679 e D.lgs 101/2018.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n° 241/1990, è Il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato da precedente Art. 3.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali della Giunta Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia alla Prefettura di Sassari ed agli Organi di polizia giudiziaria indicati nel precedente comma Art. 5.



COMUNE DI
OSILO

